

8827/2017 R.G.



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
SEZIONE LAVORO

**DECRETO DIFFERIMENTO UDIENZA**  
**ai sensi dell'art. art. 83, co. 6 e co. 7, lett. g), D.L. 17 marzo 2020 n. 18**

Il Giudice del Lavoro, Dott. Antonino A. M. Milazzo

visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (*“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020;

visto l'art. 83 D.L. 18/2020 (rubricato *“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”*);

visto in particolare che l'art. 83 co. 6 del citato decreto legge, secondo cui *“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile [adesso 12 maggio a seguito del D.L. 23/2020 e del D.L. 28/2020] e il 30 giugno 2020 [adesso 31 luglio a seguito del D.L. 28/2020] i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*;

considerato che il comma 7 dell'articolo in esame, riguardante le misure adottabili per assicurare le finalità di cui al comma 6, prevede, alla lettera g), *“la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 [adesso 31 luglio a seguito del D.L. 28/2020] nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3”*;



considerato che il comma 3 del medesimo articolo concerne, per quanto in questa sede rileva, i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona e, in genere, i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; visto il provvedimento del Presidente del Tribunale relativo alla prevista adozione di linee guida per il periodo 12 maggio/30 giugno 2020; rilevato che la presente causa non rientra nelle eccezioni di cui alle richiamate previsioni; ritenuto che, pertanto, va rinviata la trattazione della causa ad altra udienza;

**P.Q.M.**

fissa, per i medesimi incumbenti, l'udienza del 07/12/2020 stessa ora;  
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.  
Catania, 22/05/2020

IL GIUDICE DEL LAVORO  
*dott. Antonino A. M. Milazzo*

